(N. 82)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore STURZO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1953

Modifica agli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo le nomine elettive a giudici della Corte costituzionale.

ONOREVOLI SENATORI. — La modifica che sottopongo al Senato della Repubblica ha il fine di riportare la nomina elettiva dei giudici della Corte costituzionale nel quadro della Costituzione e delle tradizionali procedure che esprimano una volontà qualificata del corpo elettivo nello spirito di libertà.

Nella nostra Costituzione, il sistema elettorale più restrittivo e più adeguato al caso è quello fissato dall'ultimo capoverso dell'articolo 83 per la elezione del Presidente della Repubblica.

Adottare il medesimo procedimento per i giudici nominati dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri, conferisce un alto significato all'atto del Parlamento nei riguardi di un istituto, che come quello del Presidente della Repubblica deve essere allo stesso tempo al di fuori dei partiti e comprensivo delle esigenze degli istituti costituzionali democratici.

Con la presente modifica viene ad eliminarsi la disposizione del *quorum* fissato dalla vigente legge, in tre quinti dell'Assemblea in qualsiasi votazione, tanto dei seggi assegnati quanto dei presenti.

Il secondo articolo riguarda le nomine fatte dai collegi delle magistrature. È stato notato con una certa sorpresa che tali collegi hanno adottato il sistema dell'unica votazione, dichiarando eletti coloro che hanno avuto il maggior numero di voti, senza obbligo di raggiungere qualsiasi *quorum*, neppure quello della metà più uno dei votanti. La qual cosa rende la scelta priva di quei consensi morali, oltre che elettorali, che dànno all'eletto maggiore considerazione di fronte al pubblico.

È vero che tutti i magistrati elettori sono egualmente degni di essere eletti giudici della Corte costituzionale, perchè l'elettorato attivo e passivo è limitato ai membri elettori; ciò non ostante, la dispersione dei voti, cosa avvenuta già nelle elezioni effettuate, a parte ogni apprezzamento sulla regolarità della elezione, dà l'impressione di un'affermazione più personalistica che compresa della finalità di una scelta maturata ai fini di inviare alla Corte costituzionale le persone, che, nella opinione dei colleghi elettori, fossero i più qualificati.

Questi rilievi non toccano gli eletti ai quali rendo omaggio; ma riguardano quel metodo, che per l'avvenire dovrà meglio rispondere ai fini dell'istituto.

Questa proposta, se diverrà legge, varrà per il periodo successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, non riguarderà quindi le elezioni avvenute in base al disposto della vigente legge.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

Per la elezione dei cinque giudici della Corte costituzionale di nomina del Parlamento si applica la procedura indicata al terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione per la nomina del Presidente della Repubblica.

Art. 2.

La stessa procedura è adottata dai collegi delle tre supreme magistrature ordinarie e amministrative.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.